

CIRCOLARE 01/2023

9/1/2023



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

LEGGE DI BILANCIO 2023:

PROROGA INCENTIVI PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

A CURA DI

LUIGI MELLONI

ELIANA RIZZI

MARCO CAMPIONE

TAX LEGAL AFC ADVISORY

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT

WWW.RLVT.IT

INDICE

Introduzione	
1. Contributo a favore delle imprese "Energivore" per l'acquisto di energia elettrica.....	3
2. Contributo a favore delle imprese diverse dalle cd "Energivore" per l'acquisto di energia elettrica.....	3
3. Contributo a favore delle imprese cd "Gasivore" per l'acquisto di gas naturale.....	4
4. Contributo a favore delle imprese diverse dalle cd "Gasivore" per l'acquisto di gas naturale	4
5. Conteggio agevolato del credito d'imposta per le imprese non "Energivore" e non "Gasivore".....	4
6. Modalità di utilizzo e termini	4
Contatti.....	6

Introduzione

Con la presente circolare Vi anticipiamo le principali novità introdotte dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, (d'ora in poi anche la "Legge di Bilancio 2023")¹ riferite ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica ed il gas naturale.

La Legge di Bilancio 2023 **proroga anche per il primo trimestre 2023** i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale in favore delle imprese cd. "**energivore**"², cd "**gasivore**"³ nonché in favore delle imprese **diverse** da quelle cd. "energivore" e "gasivore".

L'agevolazione in esame viene ulteriormente rafforzata con l'aumento del credito concesso **al 45%** (35% per le imprese non energivore).

¹ L. 197/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29-12-2022 ed entrato in vigore il 1-1-2023.

² Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, art. 3.

³ Imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17.

1. Contributo a favore delle imprese "Energivore" per l'acquisto di energia elettrica⁴

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore), viene concesso un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta **nella misura del 45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata **nel primo trimestre dell'anno 2023**.

Per beneficiare di tale contributo è necessario che il costo per KWh, sostenuto per la componente energia elettrica, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Il medesimo credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese in oggetto e dalle stese autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tale caso, l'incremento del costo per KWh di energia prodotta ed autoconsumata sarà calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica prodotta ed autoconsumata ed il credito d'imposta sarà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media relativa al primo trimestre 2023 del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Contributo a favore delle imprese "diverse dalle Energivore" per l'acquisto di energia elettrica⁵

Alle imprese diverse da quelle cd "energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta **nella misura del 35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata **nel primo trimestre 2023**. Tale credito sarà riconosciuto qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre per l'anno 2019.

⁴ Art. 1 co. 2 L. 197/2022.

⁵ Art. 1 co. 3 L. 197/2022.

3. Contributo a favore delle imprese cd "Gasivore" per l'acquisto di gas naturale⁶

Alle imprese a forte consumo di gas naturale cd "gasivore" è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta **pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato **nel primo trimestre 2023** per usi diversi dagli usi termoelettrici. Tale agevolazione viene concessa a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% dello stesso prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

4. Contributo a favore delle imprese "diverse dalle Gasivore" per l'acquisto di gas naturale⁷

Per le imprese diverse dalle cd "gasivore" è concesso un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta **nella misura del 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel **primo trimestre 2023**, per usi diversi dagli usi termoelettrici. Tale agevolazione viene concessa nel rispetto delle medesime condizioni previste per il credito in favore delle imprese cd "gasivore" di cui si è detto poc'anzi.

5. Conteggio agevolato del credito d'imposta per le imprese "non Energivore" e "non Gasivore"

La Legge in esame dispone⁸ - relativamente alle imprese diverse dalle cd "energivore" e "gasivore" che si siano rifornite dal medesimo fornitore di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2019 ed anche nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 - che le imprese possano richiedere ai fornitori il conteggio del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

I fornitori dovranno provvedere a comunicare i dati rilevanti mediante apposita comunicazione, il cui contenuto sarà definito dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, quindi relativamente ai crediti relativi al primo trimestre 2023 entro il 30/05/2023.

6. Modalità di utilizzo e termini

Le modalità di utilizzo dei crediti in esame ricalcano quelle già previste per le medesime tipologie di misure che si sono susseguite nell'anno 2022, pertanto si rinvia alle nostre precedenti circolari⁹. Con riferimento ai termini di utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalla Legge di Bilancio, si specifica il

⁶ Art. 1 co. 4 L. 197/2022.

⁷ Art. 1 co. 5 L. 197/2022.

⁸ Cfr. Art. 1 co. 6 L. 197/2022.

⁹ Circolari 6, 7 e 9/2022.

credito d'imposta riferito al terzo trimestre 2023 dovrà essere utilizzato in compensazione, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre 2023**.

Si segnala da ultimo in merito ai crediti d'imposta energivore (e non) e gasivore (e non) **relativi al terzo ed al quarto trimestre 2022** che, in base a quanto risulta dal DL 176/22, devono essere utilizzati a pena di decadenza entro il **30 giugno 2023**. Il predetto termine potrebbe essere prorogato al 30 settembre 2023, ove il testo (provvisorio) della conversione in legge del DL 176/22 trovasse definitiva conferma.

Lo Studio è a disposizione per verificare eventuali conteggi dei crediti d'imposta spettanti e per ogni approfondimento in merito alle modalità di conteggio ed utilizzo dei crediti d'imposta inerenti gli acquisti di energia elettrica e gas effettuati nel 2022 e nel 2023.

CONTATTI

LUIGI MELLONI

Partner

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT

ELIANA RIZZI

Associate

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT

MARCO CAMPIONE

Associate

MARCO.CAMPIONE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AMEDEO AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT